



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

Prot. 7770 del 13/04/2015

Roma,

Alle Organizzazioni Autorizzate ad
etichettare Carni Bovine
LORO SEDI

Agli Organismi di controllo
autorizzati
LORO SEDI

Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
Corso V. Emanuele 101
00186 ROMA

Alla Confederazione Italiana
Agricoltori
Via Mariano Fortuny, 20
00196 ROMA

Alla COPAGRI
Via Nizza, 15
00196 ROMA

Alla AGCI
Via Angelo Bargoni, 78
00153 ROMA

Alla Legacoop Agroalimentare
Via Guattani 9
00161 ROMA

Alla FEDAGRI
Via Torino, 146
00184 ROMA

All' Associazione Italiana
Allevatori
Via G. Tomassetti 9
00161 ROMA

All' Associazione Nazionali
Allevatori Razze Bovine
LORO SEDI



Roma,

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

All' ASSOCARNI

Piazza di Spagna, 35
00187 ROMA

All' ASSALZOO

Via Lovanio 6
00198 ROMA

Al Consorzio Italiani Macellatori

Via Conca d'Oro, 30
00141 ROMA

All' UNICEB

Viale dei Campioni 13
00144 ROMA

Alla Confederazione Italiana

Esercenti Attività Commerciali
Turistiche e dei Servizi
Via Nazionale 60
00184 ROMA

Alla CONFCOMMERCIO

Piazza G. G. Belli 2
00153 ROMA

All' AGEA - Sistema Integrato di

Gestione e Controllo Sistemi
Informativi e Tecnologici
Via Antonio Salandra 13
00185 ROMA

Alle Regioni e Province Autonome

di Trento e Bolzano
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

Al Ministero delle attività produttive

Direzione Generale per la politica
industriale, la competitività e le
piccole e medie imprese
Via Molise 2
00187 ROMA



Roma,

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

All Ministero della Salute
Dipartimento per la sanità
pubblica veterinaria, la nutrizione
e la sicurezza degli alimenti
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

All' Ispettorato Centrale Repressione
Frodi
SEDE

Alla Direzione Generale Direzione
generale delle politiche
internazionali e dell'Unione
europea
SEDE

Oggetto: D.M. 16 gennaio 2015¹ recante “Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il Titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n.653/2014”. Chiarimenti sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine.

1. Premessa

Il Regolamento (UE) n. 653/2014 recante “modifica al Regolamento (CE) n.1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine” prevede, al punto 17, la soppressione del “Sistema di etichettatura facoltativo” e l'istituzione di una etichettatura facoltativa delle carni bovine semplificata dove le informazioni facoltative aggiunte devono essere oggettive, verificabili dalle Autorità competenti e comprensibili per il consumatore. Inoltre tali informazioni devono essere conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura ed in particolare al Regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il nuovo regime, in vigore dal 13 dicembre 2014, rende non più applicabile il decreto ministeriale 30 agosto 2000² che ha fornito indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

Il Regolamento (UE) n. 653/2014 prevede, tra l'altro, la soppressione degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento n. 1760/2000 relativi, rispettivamente, alle regole generali del sistema facoltativo di etichettatura, al sistema facoltativo di etichettatura per le carni bovine provenienti da paesi terzi e alle sanzioni. In particolare, a seguito della soppressione dell'articolo 16 “regole generali” non è più necessaria l'approvazione, da parte dell'autorità competente (MIPAAF), del disciplinare

¹ (G.U.R.I. n. 56 del 9.3.2015).

² (G.U.R.I. n. 268 del 16.11.2000).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

dell'etichettatura facoltativa e vengono meno i relativi controlli da parte dell'organismo indipendente.

Tale scelta è stata motivata dal fatto che *“l'onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso”* così come indicato nel *“considerando 23”* del Regolamento n. 653/2014.

Per non penalizzare le scelte già fatte dagli operatori della filiera italiana (produzione e distribuzione) che hanno investito per acquisire il valore aggiunto fornito dalle carni etichettate con informazioni facoltative legate, specialmente, alla razza, alle tecniche di allevamento e alla alimentazione dei bovini e per consentire la possibilità di continuare ad erogare i premi comunitari previsti dalla normativa vigente, si è ritenuto opportuno dare continuità all'attuale sistema di etichettature almeno per le informazioni facoltative.

Inoltre, la nuova disciplina è necessaria perché in Italia non si sono ancora diffusi i disciplinari di produzione della carne bovina nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale (SQN) introdotti con decreto ministeriale 4 marzo 2011 recante *“Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione”*³. Infatti, è in via di definizione l'iter amministrativo di approvazione per un solo disciplinare presentato in riferimento ai SQN (Vitellone/Scottona ai cereali).

Il decreto ministeriale 16 gennaio 2015, che sostituisce il decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante *“Indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine”*, prevede una normativa semplificata per la gestione dell'etichettatura volontaria rispetto a quella precedente.

Infatti, non è più previsto l'obbligo di un disciplinare approvato dal MIPAAF ma la comunicazione del possesso di un disciplinare di etichettatura e il suo deposito presso l'Ufficio DISR VII (cosvir10@pec.politicheagricole.gov.it), per gli operatori o le organizzazioni che intendono riportare in etichetta una serie di informazioni considerate ad alto valore aggiunto (il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico). L'Ufficio competente si limiterà a verificare la rispondenza del disciplinare e dei relativi piani di autocontrollo e controllo alla normativa vigente. In tal modo, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia, si potrà continuare a garantire un sistema sufficientemente trasparente e sicuro, in grado di consentire delle scelte alimentari consapevoli, così come previsto nel citato Regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Etichettatura facoltativa

L'articolo 15 *bis* del Regolamento (CE) n.1760/2000, così come modificato dal Regolamento UE n.653/2014, prevede che le informazioni facoltative aggiunte sulle etichette della carne bovina debbano essere oggettive, verificabili dalle Autorità competenti e comprensibili per il consumatore. Tali informazioni devono essere conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura e, in particolare al Regolamento UE n.1169/2011. Il decreto ministeriale 16 gennaio 2015, disciplina quindi l'etichettatura facoltativa della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina, in modo da

³ (G.U.R.I. n. 68 del 24.3.2011).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione di alcune informazioni facoltative riguardanti il bovino e le metodiche di allevamento e di alimentazione dello stesso mediante un sistema “*certificato*” che permetta di risalire dalla carne etichettata all’animale o al gruppo di animali di origine.

Inoltre, sono state disciplinate le misure necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 22 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 e di procedere con la massima oggettività, semplicità e trasparenza alla verifica delle informazioni facoltative aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine.

In merito, la nuova disciplina sull’etichettatura facoltativa distingue due tipologie di informazioni facoltative.

a) Informazioni desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 16 gennaio “L’operatore o l’organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale o non riconducibili a quelle elencate al successivo punto 2, deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell’Autorità competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell’anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità della carne bovina diversi, da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto.”

Ciò significa che informazioni quali: *età, sesso, categoria del bovino adulto (vitellone, scottona, ecc.), regione di allevamento del bovino, periodo di allevamento in Italia, ecc.* non necessitano di un disciplinare per poter essere riportate in etichetta. Dette informazioni possono essere esplicitate volontariamente sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine in quanto direttamente o indirettamente desumibili dal passaporto del bovino medesimo o dalla BDN.

Inoltre, e a maggiore chiarimento, l’informazione che rende nota l’azienda presso la quale il bovino è stato allevato, rientrando tra le informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale, non necessita di un disciplinare per poter essere riportata in etichetta. In ogni caso, gli operatori o le organizzazioni che volontariamente intendono riportare detta informazione in etichetta, devono attenersi a quanto oltre riportato a proposito dell’informazione “*Regione di allevamento del bovino*”.

Tali informazioni devono essere comunque oggettive, verificabili da parte delle Autorità preposte ai controlli, comprensibili e non ingannevoli per il consumatore. E’ evidente che l’operatore o l’organizzazione che appone informazioni sulle etichette della carne bovina deve dimostrare, con soddisfazione dell’Autorità di controllo, la veridicità delle stesse.

A puro titolo esemplificativo, si riportano di seguito due procedure operative che l’operatore o l’organizzazione deve mettere in atto per garantire la veridicità di informazioni per le quali non è necessario disporre di un disciplinare di etichettatura facoltativa.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

➤ “*categoria del bovino adulto*”:

Per garantire la veridicità dell’informazione relativa alla “*categoria del bovino adulto*” anche nella forma comunemente accettata dal commercio (*vitellone, scottona, sorana, ecc.*), è necessario assicurare quanto segue:

- Le mezzene dei bovini di età superiore ai 12 mesi devono essere state classificate ai sensi dell’allegato IV - Regolamento (UE) n. 1308/2013. Infatti, per attribuire la corretta categoria del bovino adulto, ad eccezione della categoria Z, è necessario utilizzare le “Tabelle unionali di classificazione delle carcasse” così come di seguito riportate:

Dizioni comunemente accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale ^(*)	Categoria della carcassa secondo la classificazione UE
- <i>vitellone</i>	· categoria A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi
- <i>toro</i>	· categoria B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi
- <i>manzo</i> :	· categoria C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi
- <i>vacca</i> :	· categoria D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato
- <i>giovenca – scottona – sorana</i>	· categoria E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi

^(*) in etichetta la dizione deve essere sempre abbinata alla denominazione di vendita obbligatoria “*bovino adulto*”.

Si ricorda che in etichetta devono essere comunque sempre riportate le denominazioni di vendita previste dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare, per i bovini di età maggiore di 12 mesi si riporta la denominazione di vendita “*bovino adulto*” prevista dalla normativa nazionale che disciplina la vendita delle carni fresche (legge 4 aprile 1964, n. 171 così come modificata dalle leggi 12 dicembre 1969, n. 963, 16 febbraio 1983, n. 44 e 3 agosto 2004, n. 204) e prevista anche dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.

Per i bovini di età inferiore ai 12 mesi, invece, le denominazioni di vendita obbligatorie da riportare in etichetta sono quelle previste dalla normativa comunitaria (allegato VII - Regolamento (UE) n. 1308/2013) per le carcasse classificate con la lettera “V” (vitello, carne di vitello) e “Z” (vitellone, carne di vitellone).

➤ “*Regione di allevamento del bovino*”/“*azienda di allevamento*”:

Per poter riportare correttamente in etichetta l’informazione relativa alla “*Regione di allevamento del bovino*” e/o “*azienda di allevamento*” è necessario verificare che lo stesso bovino sia stato allevato in detta regione e/o allevato presso l’azienda per l’intero periodo di allevamento. Pertanto, il bovino deve essere nato ed allevato in detta regione/azienda oppure deve essere stato introdotto o importato in detta regione/azienda, convenzionalmente, entro 30 giorni dalla nascita.

Nel caso in cui il periodo di allevamento sia stato parzialmente svolto nella Regione/azienda è necessario riportare anche il periodo di allevamento così come chiarito al paragrafo “9. *Indicazione*”



Roma,

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

per riportare in etichetta informazioni riguardanti l'allevamento, l'alimentazione e la tecniche di allevamento” della Circolare n. 1 del 15 febbraio 2008⁴, che per comodità espositiva si riporta integralmente:

“9. Indicazione per riportare in etichetta informazioni riguardanti l'allevamento, l'alimentazione e la tecniche di allevamento.

Le informazioni da riportare in etichetta relative alle tecniche di allevamento, all'alimentazione e all'indicazione della denominazione e sede o Regione dell'allevamento devono essere sempre abbinate al “periodo per il quale detta informazione è effettivamente garantita”. L'assenza di quest'ultima informazione lascerebbe intendere che le informazioni in questione sono state garantite dalla nascita del bovino. Ciò non è in linea con l'obiettivo di fornire ai consumatori un'informazione corretta e trasparente ed è in contrasto con gli obiettivi fissati dal Regolamento (CE) n. 1760/2000 e con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109 così come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n.181. Pertanto, i disciplinari di etichettatura che prevedono informazioni relative alle tecniche di allevamento, all'alimentazione e all'indicazione della denominazione e sede o Regione dell'allevamento devono sempre prevedere anche l'indicazione del periodo al quale fanno riferimento e per il quale sono garantite, periodo che non può essere inferiore ai quattro mesi.”

Si fa presente, inoltre che gli operatori o le organizzazioni, per permettere alle Autorità di controllo la verifica in BDN della veridicità di dette informazioni, devono, preferibilmente, utilizzare quali “codici di riferimento” o “numeri di riferimento” quelli riportati nella stessa BDN (numero di marca auricolare del bovino, numero progressivo di macellazione). Nel caso utilizzassero codici di rintracciabilità delle carni, diversi, devono fornire, a semplice richiesta delle Autorità preposte al controllo e comunque non oltre le 24 ore, la documentazione attestante la veridicità delle informazioni facoltative riportate in etichetta. Stessa procedura si adotta nel caso di costituzione di lotti.

Come indicato nella citata Circolare n. 1/2008, i lotti di carni devono essere omogenei per tutte le informazioni apposte in etichetta, altrimenti l'informazione o le informazioni riportate in etichetta risultano ingannevoli per il consumatore.

b) Informazioni facoltative non desumibili dalla documentazione ufficiale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 16 gennaio 2015 “L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative, diverse da quelle desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, che necessitano di controllo anche con eventuali analisi di campioni biologici, quali: il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico, periodo di frollatura delle carni, deve inviare la documentazioni di cui al successivo articolo 6, contenente le informazioni necessarie all'attività di controllo sulla veridicità della stessa, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR VII.”

⁴ (GURI n. 53 del 3.3.2008).



Roma,

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

In quest'ultimo caso, la procedura amministrativa di presentazione del disciplinare di etichettatura, da parte degli operatori o delle organizzazioni che intendono etichettare la carne bovina in Italia, nonché quella di istruttoria e verifica dei disciplinari medesimi, da parte di questa Amministrazione, è descritta nel decreto ministeriale 16 gennaio 2015.

Si fa presente che il disciplinare di etichettatura facoltativa costituisce presupposto di legittimità dell'attività di etichettatura e deve contenere tutti gli elementi richiamati all'articolo 9 del più volte citato decreto ministeriale 16 gennaio 2015 e seguire la procedura nello stesso illustrata.

Sono dichiarati non conformi i disciplinari che non garantiscono il nesso fra la carne e l'animale o il gruppo di animali da cui è prodotta (rintracciabilità), che non prevedono procedure sufficienti a verificare le informazioni che figurano in etichetta e che prevedono informazioni ingannevoli o poco chiare.

L'etichettatura facoltativa prevista dal decreto ministeriale 16 gennaio 2015 non si applica alle carni bovine etichettate ai sensi:

- del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e decreto ministeriale 4 marzo 2011 per le denominazioni previste dai Sistemi di qualità nazionali;
- del Regolamento (CE) n. 834/2007 sull'agricoltura biologica.

Ciò significa che gli operatori o le organizzazioni che volontariamente volessero aggiungere informazioni facoltative nell'ambito di disciplinari di produzioni, approvati ai sensi delle normative su richiamate, devono essere preventivamente autorizzati, nel rispetto e secondo le modalità previste dalle stesse normative.

3. Autorità competente

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR VII, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 ha il compito di:

- verificare la conformità del disciplinare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, eventualmente invitando l'interessato ad integrare o modificare il disciplinare medesimo per ricondurlo a conformità;
- revocare l'attività di etichettatura facoltativa delle carni bovine prevista dal disciplinare depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in caso di inadempienze gravi e ripetute, verificate dall'organismo di controllo terzo;
- autorizzare l'organismo indipendente ad esercitare i controlli di conformità sui disciplinari di etichettatura facoltativa delle carni bovine;
- revocare l'organismo indipendente in caso di inadempienze gravi e ripetute nonché di perdita di conformità;
- monitorare l'attività delle organizzazioni autorizzate alla etichettatura;



Roma,

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

- attribuire un codice alfanumerico a livello nazionale.

4. Etichetta

Le informazioni facoltative, apposte sulle etichette della carne bovina (carcasse, mezzene, quarti, tagli anatomici, preconfezionati, preincartati, ecc.), possono, tra l'altro, riguardare:

- l'animale: razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere animale;
- l'allevamento: sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all'alimentazione;
- la macellazione: periodo di frollatura delle carni.

Le informazioni facoltative riguardanti la razza o il tipo genetico del bovino che potrebbero essere desunte direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, a causa del loro alto valore aggiunto e alle molteplici frodi alimentari che si sono verificate negli ultimi anni, sono state inserite nel novero delle informazioni facoltative per le quali è necessario, per poterle fornire al consumatore, il possesso di un disciplinare di etichettatura. Ciò al fine di ottenere un sistema sufficientemente trasparente e più sicuro rispetto alla semplice verifica e autodichiarazione da parte dell'operatore o dell'organizzazione di etichettatura.

Per quanto concerne l'informazione "*periodo di frollatura delle carni*", gli operatori o le organizzazioni devono prevedere, nel disciplinare, le procedure operative, presso lo stabilimento di macellazione, per garantirne la corretta gestione e veridicità.

In etichetta, sulle confezioni e nella comunicazione pubblicitaria è vietato l'uso di indicazioni o segni diversi da quelli previsti dal disciplinare e che, in ogni caso, ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 dicembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché con le denominazioni previste dai Sistemi di qualità nazionali riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.

L'etichetta, utilizzata nell'ambito di un disciplinare di etichettatura, deve riportare il logotipo d'identificazione o la denominazione dell'operatore o dell'organizzazione e il relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi della filiera, il logotipo di identificazione sull'etichetta apposta sulle confezioni di carne al consumo è quello dell'operatore o dell'organizzazione responsabile dell'ultimo segmento della filiera.

Se le confezioni di carni contengono pezzi provenienti da bovini diversi, l'etichetta reca, oltre le informazioni obbligatorie, esclusivamente le indicazioni comuni a tutte le carni.

5. Modalità applicazione etichetta

Per ogni porzione commerciale di carne venduta al taglio, anche nel caso che l'operatore o l'organizzazione intenda fornire indicazioni facoltative, deve essere garantita, in prossimità della carne posta in vendita, un cartello, visibile al consumatore, che riporti sia le informazioni obbligatorie che quelle facoltative. Le informazioni, esposte in prossimità del banco di vendita, devono essere poste in modo tale che il consumatore possa individuare facilmente la carne a cui si



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

riferiscono. Tale cartellonistica può essere affiancata da una etichetta, stampata automaticamente, che, oltre a fornire tutte le informazioni facoltative, deve riportare la denominazione completa o il logotipo dell'esercizio di vendita.

Viceversa, all'etichetta apposta sulle confezioni destinate al libero servizio (preimballi – preincarti) può essere aggiunto un cartello, in prossimità della carne confezionata, contenente le stesse informazioni previste in etichetta.

L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione.

6. Banca dati

Ciascun operatore ed organizzazione responsabile di etichettatura facoltativa delle carni deve assicurare, per le fasi di propria competenza, su base informatica:

- a) l'elenco delle aziende agrarie interessate con relativo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti;
- b) l'elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione;
- c) l'elenco dei macelli con rispettivo codice univoco di identificazione;
- d) l'elenco dei laboratori di sezionamento con rispettivo codice univoco di identificazione;
- e) l'identificazione dei lotti commerciali;
- f) l'elenco degli esercizi di vendita;
- g) lo scarico dei singoli animali e dei lotti di carne.

L'operatore o l'organizzazione deve garantire l'accesso alla banca dati secondo le modalità che saranno definite dall'Autorità competente.

7. Segnalazione inadempienze

L'organismo indipendente, incaricato dei controlli da parte di un operatore o da una organizzazione, segnala, alla stessa e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR VII (cosvir10@pec.politicheagricole.gov.it) e al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari (pref.direzione@pec.politicheagricole.gov.it), eventuali inadempienze gravi al disciplinare nonché eventuali violazioni alla normativa vigente.

8. Vigilanza

L'attività di vigilanza sugli Organismi indipendenti designati dall'operatore o dall'organizzazione ai controlli ai fini dell'etichettatura è svolta dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e dalle Regioni e Province autonome.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

9. Disposizioni transitorie

Al fine di garantire la corretta applicazione delle procedure di etichettatura, nonché la corretta modalità per fornire informazioni facoltative, le procedure di monitoraggio di attività da parte del MIPAAF e quant'altro previsto dal decreto ministeriale 16 gennaio 2015, gli adempimenti le indicazioni fornite con il decreto ministeriale 13 dicembre 2001⁵ recante “*Disposizioni applicative al Regolamento (CE) n. 1760/2000 – Titolo II. Etichettatura carni bovine*”, nonché i chiarimenti e le disposizioni fornite dalla Circolare n. 5 del 15 ottobre 2001⁶ “chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari”, dalla Circolare n. 1 del 9 aprile 2003⁷ “ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal D.M. 30.8.2000”, dalla Circolare n. 1 del 15.02.2008⁸ “ulteriori chiarimenti su informazioni facoltative” e dalla Circolare n. 2 del 24.7.2008⁹ “*chiarimenti su categorie vitello e vitellone*”, si applicano per la gestione delle informazioni facoltative apposte sulle carni bovine.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, l'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000 e del decreto ministeriale 30 agosto 2000, con almeno le informazioni previste all'articolo 3 paragrafo 2 del suddetto decreto ministeriale 16 gennaio 2015, può continuare ad operare mantenendo lo stesso codice univoco nazionale se ha avviato l'attività di etichettatura entro il 13 dicembre 2014.

L'operatore o l'organizzazione che intende avvalersi di quanto disposto all'articolo 18, punto 1 del decreto ministeriale 16 gennaio 2015 circa la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività di etichettatura facoltativa, deve darne comunicazione, entro il **30 aprile 2015**, all'Organismo di controllo designato, al MIPAAF e alla Regione o Provincia Autonoma di Trento e Bolzano competente per territorio. L'Organismo di controllo designato, in ogni caso, deve attestare che l'attività di etichettatura facoltativa delle carni bovine è proseguita senza soluzione di continuità secondo le procedure previste dal disciplinare approvato e che i previsti controlli sono stati eseguiti secondo il calendario a suo tempo definito tra le parti.

Gli operatori o le organizzazioni che dispongono di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e risultano non operativi oppure autosospesi al 13 dicembre 2014, se non attivano detto disciplinare entro il **30 giugno 2015**, sono considerati definitivamente non operativi e, pertanto, devono considerarsi decaduti.

Si precisa, infine, che il Regolamento (UE) n. 653/2014 non ha apportato modifiche al sistema di etichettatura obbligatoria; tuttavia, per permettere una lettura coerente e omogenea della nuova normativa si è ritenuto opportuno abrogare il decreto ministeriale 30 agosto 2000 nella sua interezza e riportare le stesse regole, riguardanti l'etichettatura obbligatoria delle carni bovine nel corpo del decreto ministeriale 16 gennaio 2015.

f.to Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi

⁵ (GURI n. 23 del 28.12.2001).

⁶ (GURI n. 250 del 26.10.2001).

⁷ (GURI n. 93 del 22.4.2003).

⁸ (GURI n. 53 del 3.3.2008).

⁹ (GURI n. 186 del 9.8.2008).